

(N. 2329)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3275)

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 DICEMBRE 1957

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può, in deroga al divieto di

cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento dei mutui contratti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.